

39. Ripetizione della gara

Gli Organi disciplinari della Lega calcio possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.

Tra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il cosiddetto **errore tecnico**, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'Arbitro, di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionale valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto, dai suoi allegati o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 90 RD.

40. Perdita della gara

a) Gli Organi disciplinari della Lega calcio possono disporre la perdita della partita con il risultato di:

calcio a 11	0 - 3	calcio a 7/8	0 - 4	calcio a 5	0 - 5
	→		→		→

o con il miglior risultato conseguito al termine della gara, ovvero al momento dell'eventuale interruzione, qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o della manifestazione o alterato il loro regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze sia imputabile, anche oggettivamente, ai Tesserati delle Associazioni responsabili.

- b) La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alle Associazioni che fanno partecipare alla stessa calciatori squalificati o irregolarmente tesserati, o che, comunque, non abbiano titolo per prendere legittimamente parte alla gara, nonché utilizzano quali Assistenti di parte soggetti squalificati o non legittimati a ricoprire tale funzione.
- c) Nel caso previsto al precedente punto b), viene inflitta la perdita della partita per tutte quelle gare cui hanno partecipato nel corso della manifestazione in posizione di illegittimità. Nel caso di manifestazioni con diverse fasi di svolgimento, il provvedimento della perdita della gara non può essere applicato retroattivamente nelle gare della fase ormai definita ed omologata, ma verrà adottato per le gare della fase in corso di svolgimento.
- d) La violazione delle disposizioni che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, in conformità a quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento dell'Attività, comporta la perdita della partita e la penalizzazione di un punto in classifica.
- e) La perdita della gara può essere inflitta alle due Associazioni interessate, quando la responsabilità dei fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro Tesserati.
- f) Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della classifica.

41. Penalizzazione di uno o più punti in classifica

La penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente articolo se particolarmente gravi o commessi con recidiva (art. 45/h RD). Nei casi in cui è disposta la perdita della gara, oltre alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può non essere applicata quando sia stato accertato che l'Associazione o i Tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l'evento.

42. Esclusione dalla manifestazione

L'esclusione dalla manifestazione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni dei precetti contenuti nella Carta dei Principi o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dalle fattispecie di cui al Titolo V del presente Regolamento.

43. Sospensione dall'attività

La sospensione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Sezione III – EFFICACIA DELLE SANZIONI

44. Ambito di efficacia delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.

45. Esecuzione delle sanzioni

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'Organo disciplinare competente.

Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. **È facoltà delle Leghe calcio di prevedere che le squalifiche siano efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione (art. 46/b e 47 RA).**

Le comunicazioni scritte (telegrammi o fax o e-mail) della Lega calcio hanno efficacia immediata.

- b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione, subita da un Socio in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale. **È facoltà delle Leghe calcio prevedere un diverso limite di ammonizioni, purché di tale disposizione sia data notizia sulle Norme di partecipazione.**
- c) Il Socio espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal Titolo II, Capo II, Sezione II, RD: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il Socio è stato espulso, quest'ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento definitivo - per una giornata.
I provvedimenti disciplinari disposti dal direttore di gara nel corso di gare successivamente sospese, o terminate e successivamente non omologate, sono da ritenersi validi ed efficaci e quindi sottoposte al giudizio del relativo Organo giudicante.
- d) I Tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate dalla Lega calcio, anche con diverse Associazioni, colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata. La squalifica a giornate deve essere scontata solo nella manifestazione in cui è stata disposta.
- e) Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare.
Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione.
- f) La squalifica per una o più giornate di gara (fatto salvo la squalifica per una giornata di gara ai sensi dell'art. 126 RD), che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il Socio colpito da sanzione abbia cambiato Associazione, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione facoltativa di cui al punto successivo.
- g) La Lega calcio ha facoltà, all'inizio della stagione successiva, di pubblicare sul primo Comunicato ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare.
- h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito. Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
- i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
- j) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

46. Sospensione della decorrenza delle sanzioni

Le Leghe calcio competenti possono stabilire che nei periodi d'inattività sia sospesa l'esecuzione delle squalifiche a tempo, di entità inferiore a 1 anno, e che queste ricomincino a decorrere con la ripresa dell'attività stessa. Tale disposizione deve indicare il giorno d'inizio della sospensione e quello di ripresa dell'efficacia e dev'essere pubblicata sulla Norme di partecipazione (artt. 46/b e 47 RA).

L'entità della sospensione della sanzione non può essere superiore a due mesi.

47. Estinzione delle sanzioni

- a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
- b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a Tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
- c) Le sanzioni disciplinari si estinguono nel caso di applicazione dell'indulto previsto dall'articolo 42 RO.

Titolo III

ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Capo I - AMBITI D'OPERATIVITÀ

48. Giurisdizione degli Organi disciplinari

Gli Organi disciplinari della Lega calcio Uisp hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva.

Dispongono in via esclusiva, nei confronti dei Soci collettivi o individuali, le sanzioni previste nel Titolo II, Capo II, Sezione II, RD.

Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.

Le decisioni degli Organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri Organi statutari della Lega calcio.

49. Organi disciplinari

L'esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio. Gli Organi a ciò preposti sono:

- il Giudice disciplinare di primo grado;
- il Giudice d'appello di secondo grado –istituito esclusivamente a livello regionale-;
- la Corte nazionale di giustizia.

Gli organismi giudicanti delle prime due istanze di giudizio possono essere a composizione monocratica o collegiale, la Corte nazionale di giustizia è unica e collegiale.

50. Competenza funzionale degli Organi disciplinari

Il Giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:

- a) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
- b) omologazione delle gare;
- c) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
- d) accertamento della regolarità del tesseramento;
- e) reclami presentati da Associazioni o Tesserati;
- f) istanza di rettifica per errore materiale (art. 82 RD).

Il Giudice d'appello è competente a decidere su:

- 1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
- 2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 82 RD);
- 3) casi oggetto di avocazione (art. 84 RD);
- 4) istanza di ricusazione (art. 83 RD).

La Corte nazionale di giustizia è competente a decidere su:

- I) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza;
- II) istanza di rettifica per errore materiale (art. 82 RD);
- III) casi di avocazione (art. 84 RD);
- IV) istanza di ricusazione (art. 83 RD);
- V) ricorsi per revisione (art. 87 RD);
- VI) conflitti di potere tra i vari Organi della Lega calcio (art. 85 RD);
- VII) questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Lega calcio a ciò preposti (art. 86 RD).

La Corte nazionale di giustizia opera in unica istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera del Consiglio direttivo nazionale della Lega calcio (art. 57 II comma RD). In tal caso ha le medesime competenze del Giudice disciplinare, oltre alla facoltà di riformare le proprie decisioni solo d'ufficio. Eventuali segnalazioni di parte hanno l'unica finalità di dare impulso al procedimento. La decisione di riforma non ha l'obbligo di motivazione e deve essere emanata comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento riformato sul Comunicato ufficiale della Lega calcio nazionale.

51. Competenza territoriale degli Organi disciplinari

Il Giudice disciplinare di primo grado è competente per i fatti commessi nel territorio coincidente con l'ambito di competenza del Consiglio direttivo della Lega calcio che lo ha nominato (art. 53 RD).

Il Giudice d'appello di secondo grado è ugualmente competente, in sede d'impugnazione, per i fatti commessi nel territorio coincidente con l'ambito di competenza del Consiglio direttivo della Lega calcio che lo ha nominato.

La Corte nazionale di giustizia è competente su tutto il territorio nazionale.

Capo II – FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI

52. Incompatibilità

Nessun Giudice può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale e non può mai giudicare lo stesso fatto in gradi diversi, né un fatto sul quale abbia avuto già modo di esprimere un proprio giudizio, anche in via incidentale.

È incompatibile la partecipazione all'Organo disciplinare del Presidente di una Lega calcio o del Coordinatore di Settore diverso da quello disciplinare e del Procuratore arbitrale (art. 5 RO).

53. Nomina e composizione degli Organi disciplinari di primo e secondo grado

Il Consiglio direttivo della Lega calcio competente - entro 20 giorni dalla sua elezione - sceglie tra la composizione monocratica o collegiale dell'Organo disciplinare e nomina, a maggioranza relativa:

- il Coordinatore del Settore disciplinare;
- i Giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del Coordinatore di Settore;
- il/i Giudice/i d'appello abilitato/i, su segnalazione del Coordinatore di Settore;
- il/i Procuratore/i arbitrale/i (art. 65 RD), su segnalazione del Coordinatore di Settore.

Nel caso di composizione monocratica dell'Organismo disciplinare, il Consiglio direttivo deve anche nominare, nelle stesse forme di cui sopra, almeno un supplente.

I nominativi degli eletti, con l'indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo alla nomina. Solo dopo l'espletamento di tale formalità essi entrano in carica.

Il Coordinatore di Settore forma, se previsti, i Collegi giudicanti.

54. Organizzazione interna del Settore disciplinare

Il Coordinatore può organizzare il Settore disciplinare attraverso la formazione di Sezioni giudicanti per ambiti, categorie e/o disciplina. In tal caso deve assegnare a ciascun Giudice o Collegio la Sezione di competenza esclusiva.

55. Funzionamento dei Collegi disciplinari di primo e secondo grado

In caso di composizione collegiale, ciascun Collegio deve essere costituito da non meno di 3 e non più di 5 membri.

Alla prima riunione i componenti del Collegio eleggono a maggioranza assoluta il Responsabile.

Le decisioni devono essere adottate a maggioranza relativa. Le votazioni devono essere effettuate in modo palese.

L'Organo collegiale può deliberare con la presenza di almeno 2 membri.

In caso di parità di voti, quello del Responsabile - o in sua assenza del membro più anziano - è decisivo.

56. **Nomina e composizione della Corte nazionale di giustizia**

La Corte nazionale di giustizia è formata da non meno di 3 e non più di 5 membri, che sono nominati, a maggioranza relativa, dal Consiglio direttivo della Lega calcio nazionale. I nominativi degli eletti devono essere pubblicati sul Comunicato ufficiale. Solo dopo l'esperimento di tale formalità i Giudici entrano in carica. Il Consiglio direttivo della Lega calcio nazionale deve altresì indicare il Responsabile tra i componenti della Corte nazionale di giustizia.

57. **Funzionamento della Corte nazionale di giustizia**

Le votazioni devono essere assunte a maggioranza e devono essere effettuate in modo palese. In caso di parità di voti, quello del Responsabile - o in sua assenza del membro più anziano - è decisivo.

Sulle questioni relative ai **conflitti di potere** (art. 85 RD) tra i vari Organi della Lega calcio, alla **legittimità** dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della Lega a ciò preposti (art. 86 RD) e ai casi di **revisione** (art. 87 RD) i membri devono essere in numero non inferiore a 3.

Sulle decisioni assunte in **unica istanza** nel corso delle Finali nazionali o di particolari manifestazioni (art. 50 - ultimo comma - RD), è sufficiente la presenza di un solo componente. In tali casi può altresì delegare la decisione a un Giudice d'appello secondo la procedura di cui all'articolo successivo.

Su tutte le **altre questioni di sua competenza** la Corte nazionale di giustizia può deliberare anche con la presenza di soli 2 membri, nel caso in cui sia formata da 3 o 4 membri, mentre deve deliberare con la partecipazione di almeno 3 membri, nel caso in cui sia formata da 5 membri.

58. **Facoltà di delega della Corte nazionale di giustizia**

Nei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo - eccetto quelli di ricusazione e rettifica - la Corte nazionale di giustizia può delegare le sue funzioni attribuendole a un Organo giudicante di secondo grado di comprovata competenza, secondo le seguenti modalità.

Per i casi di **avocazione** o di **impugnazione** di decisioni adottate in seconda istanza, la Corte nazionale di giustizia, assieme alla delega, trasmette al Giudice prescelto anche il fascicolo del procedimento. La decisione del delegato deve essere trasmessa alla Corte nazionale di giustizia che provvede alla pubblicazione della stessa.

Sulle decisioni assunte in unica istanza nel corso delle **Finali nazionali** o di particolari manifestazioni previste dal Consiglio direttivo nazionale della Lega calcio, la Corte nazionale di giustizia nomina i propri delegati indicandone le competenze. La delega in tal caso deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale della Lega calcio nazionale.

59. Cessazione dall'incarico degli Organi disciplinari

Gli Organi disciplinari durano in carica fino al termine di mandato del Consiglio direttivo che li ha eletti.

In caso di **dimissioni** del Giudice unico o della maggioranza del Collegio giudicante, il Consiglio direttivo della Lega calcio competente deve immediatamente eleggere un nuovo Giudice o rispettivamente un nuovo Collegio. Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del Collegio, il Consiglio direttivo della Lega calcio elegge il/i suo/i sostituto/i.

Relativamente alla sola Corte Nazionale di Giustizia, in caso di **dimissioni** della maggioranza del Collegio giudicante e nell'impossibilità che il Consiglio direttivo della Lega calcio nazionale possa procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dall'art. 96 RD, la Direzione della Lega calcio nazionale procede immediatamente alla nomina di un Collegio giudicante temporaneo, in attesa che il Consiglio nazionale, nella sua prima seduta utile, proceda all'elezione del nuovo Collegio.

Il Consiglio direttivo della Lega calcio competente **deve rimuovere** l'Organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento. Lo stesso Consiglio **può sostituire** il/i componente/i dell'Organo giudicante in caso di assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive o in caso di accertato comportamento scorretto. I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dal Consiglio della Lega calcio competente e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità.

60. Procedura di sostituzione o rimozione del Giudice o dell'Organo giudicante

Nei casi previsti nell'ultimo comma del precedente articolo, il Consiglio direttivo della Lega calcio competente deve adottare la decisione di rimozione o sostituzione a maggioranza assoluta. La delibera deve essere comunicata all'interessato in forma ricettizia, a pena di nullità del provvedimento.

Avverso tale provvedimento non è ammesso ricorso in alcuna sede.